



NOTIZIARIO N. 41 - 17 NOVEMBRE 2023

EVENTI

29 NOVEMBRE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN UK: Webinar LA DISCIPLINA POST BREXIT	pag. 3
INNOVABILITY PER LA FILIERA MECCANICA.		pag. 4
23 NOVEMBRE	Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: BASSO RISCHIO.	pag. 5
23 NOVEMBRE	Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: MEDIO RISCHIO.	pag. 6
23 NOVEMBRE	Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: ALTO RISCHIO.	pag. 7
28 NOVEMBRE	FORMAZIONE PREPOSTI.	pag. 8
28 NOVEMBRE	AGGIORNAMENTO PREPOSTI	pag. 9
28 NOVEMBRE	AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO.	pag. 10
 SCHEDA DI ISCRIZIONE		pag. 11

AFFARI GENERALI

- ◆ Certificazione per la parità di genere: avviso pubblico per l'ottenimento di contributo per le MPMI. pag. 13
- ◆ Alluvione in Romagna: è online la piattaforma sfinge alluvione 2023. pag. 14
- ◆ Comune di Ravenna: pubblicata la modulistica per la presentazione della richiesta di rimborso da parte dei privati in relazione agli eventi meteorici di luglio 2023. pag. 15

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Sicurezza sul lavoro: prospetto delle sanzioni penali e amministrative per violazioni in materia di salute e sicurezza, nota dell'I.N.L. pag. 16

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ Bando amianto 2023: regione Emilia-Romagna. pag. 17

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ "Bonus carburante": precisazioni INPS. pag. 19
- ◆ Premio INAIL: da luglio 2023, aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il suo calcolo. pag. 20
- ◆ Liberalità erogate in natura e (nel 2023) somme erogate ai dipendenti con figli a carico per il pagamento delle utenze domestiche: esclusione dal reddito di lavoro. pag. 29
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di ottobre 2023. pag. 31



**PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN UK:
LA DISCIPLINA POST BREXIT**

WEBINAR

29 novembre 2023

10.30 – 12.00

Brevi viaggi di lavoro, subappalto, distacco di personale e altri visti

Dal 1° gennaio 2021 è venuta meno la libera circolazione delle persone tra UE e UK con la conseguenza che ora vige una previsione generale di **divieto di lavorare in UK in assenza di visto**, applicabile anche alla manodopera europea.

Esistono però delle **eccezioni** relative, per esempio, alla prestazione di servizi, quali installazione, collaudo, after sale, riparazione, svolti da tecnici specializzati inviati dal produttore/fornitore.

Il webinar presenterà alcune casistiche sull'argomento:
la regolamentazione sul movimento delle persone e i diritti di spostamento temporaneo
l'invio di tecnici per prestazioni ancillari alle forniture di beni - installazione, collaudo, starting up, after sale, riparazione, manutenzione, revamping
l'esecuzione di lavori in subappalto
i tipi di visto per i trasferimenti intra-company (distacco)

QUESTION TIME

RELATORI

Avv.ti Luca Cordelli e Manuela Travaglini

Sarà ospite la Dott.ssa Gabriella Migliore, Vice Direttore dell'ufficio ICE di Londra

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **lunedì 27 novembre** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____


- ASSOCIATO CONFIMI € 60,00 + Iva
 NON ASSOCIATO € 90,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy

Rif. P.A. 2023-19495/RER approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1379/2023 del 07/08/2023 e finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus - FSE + PR 2021-2027.



INNOVABILITY PER LA FILIERA MECCANICA

Sviluppo PMI propone un'offerta formativa utile a sostenere le strategie di innovazione digitale e ambientale dei principali processi aziendali.

L'articolazione del catalogo è stata elaborata per supportare i processi di progettazione, produzione, accesso ai mercati e gestione dei servizi al cliente, organizzazione e sviluppo delle risorse umane.

CATALOGO

PROGETTAZIONE

Additive Manufacturing - 32H

Progettazione Cad-Cam - 32H

Programmazione di sistemi di automazione per l'industria 4.0 - 24H

Manutenzione predittiva - 24H

Magazzino automatizzato - 24H

Eco-design e LCA - 32H

Autodesk inventor - 32H

Realtà virtuale per la fase di design review e presentazione del prodotto - 32H

PRODUZIONE

Smart Manufacturing - 24H

Economia Circolare - 24H

Supply Chain Sostenibile - 24H

Life Cycle Assessment (LCA) - 32H

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Change Management - 24H

Selezionare i Green Jobs - 24H

Smart working: vantaggi organizzativi e sociali in ottica sostenibile - 20H

Tra il vecchio e il nuovo: generazioni a confronto - 20H

ACCESSO AI MERCATI, GESTIONE DEI SERVIZI E DEL CLIENTE

Digital Marketing B2b per la meccanica - 24H

Green Marketing: comunicare la sostenibilità - 24H

Esg e finanza responsabile - 32H

Il bilancio di sostenibilità - 24H

Inbound marketing - 24H

E-commerce per la meccanica - 24H

E-reputation: cos'è e perchè è importante - 20H

Uni En Iso 14001: la certificazione ambientale per le aziende della meccanica - 24H

Big Data e analisi dei dati - 24H

Certificazione energetica - 24H

DESTINATARI

Possono partecipare imprenditori, figure chiave di aziende della filiera meccanica con sede in Emilia Romagna. Il corso è aperto anche a liberi professionisti che svolgono la loro attività per la stessa filiera. All termine del corso rilasciato un attestato di frequenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I corsi sono gratuiti perché finanziati con risorse FSE+ PR 2021-2027.

Il progetto è in regime di De Minimis sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

La formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del finanziamento in De Minimis da parte della Regione Emilia Romagna.

INFO E ISCRIZIONI

Tiziana Coppi Pieri - tcoppi pieri@sviluppopmi.com

0544 280280

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

BASSO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni. **Neo-assunti**, di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

8 ore

DATE

23 Novembre (9.00-13.00), **24 Novembre** (9.00-13.00)
30 Novembre (9.00-13.00) e **1 Dicembre 2023** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

MEDIO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni. **Neo-assunti**, di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

12 ore

DATE

23 Novembre (9.00-13.00), **24 Novembre** (9.00-13.00)
30 Novembre (9.00-13.00) e **1 Dicembre 2023** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

ALTO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connessi all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

DESTINATARI

Tutti i lavoratori neo-assunti di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

16 ore

DATE

23 Novembre (9.00-13.00), **24 Novembre** (9.00-13.00)
30 Novembre (9.00-13.00) e **1 Dicembre 2023** (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 240,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE POTRA' ESSERE ATTIVATA IN VIDEOCONFERENZA

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

FORMAZIONE PREPOSTI

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di preposto così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

CONTENUTI

Modulo 1. Aspetti generali

- ✓ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- ✓ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- ✓ Incidenti e infortuni mancati

Modulo 2. Aspetti specifici

- ✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- ✓ Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- ✓ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

8 ore

DATE

28 Novembre 2023 (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

AGGIORNAMENTO PREPOSTI

OBIETTIVI:

Il corso si rivolge a tutti i PREPOSTI che hanno già svolto la formazione di base e hanno necessità di aggiornare le proprie conoscenze sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro in applicazione alla normativa vigente (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 del Dlgs. 81/08) e alla Legge 215 del 7 Dicembre 2022

CONTENUTI

In conformità alle indicazioni fornite dall'Accordo Stato-Regioni i contenuti dovranno interessare evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti relativi a:

- Aggiornamenti giuridico/normativi
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

6 ore

DATE

28 Novembre 2023 (ore 11.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 120,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

- *Formazione in videoconferenza* -

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO

OBIETTIVI

Il corso è finalizzato ad AGGIORNARE le conoscenze teorico-pratiche circa l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo così come previsto dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

CONTENUTI

- Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- Responsabilità dell'operatore.
- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge.
- Verifica finale dell'apprendimento.

DURATA

4 ore

DESTINATARI

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori.

DATE

28 Novembre 2023 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel. Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppopmi.com

CERTIFICAZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE**AVVISO PUBBLICO PER L'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTO PER LE MPMI**

Segnaliamo alle aziende interessate che è stato **reso pubblico l'avviso che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle micro, piccole e medie imprese per l'ottenimento della certificazione della parità di genere**, misura del PNRR a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore.

Con l'avviso pubblico sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di **tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere**.

Obiettivo della misura, che ha una dotazione complessiva di 10 milioni di euro (8 dei quali destinati al supporto alle PMI) è accompagnare e **incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere**.

Parallelamente, in linea con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, contribuire a raggiungere entro il 2026 l'incremento di 5 punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al 13esimo posto nella classifica dei Paesi UE.

Con l'avviso pubblico viene messa a disposizione una prima tranche di 4 milioni di euro.

Per maggiori informazioni e per finalizzare la richiesta di concessione dei contributi, cliccare sul seguente link:

<https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/>

ALLUVIONE IN ROMAGNA: È ONLINE LA PIATTAFORMA SFINGE ALLUVIONE 2023

A seguito della pubblicazione dell'ordinanza che disciplina i criteri, le modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi alle imprese titolari delle attività economiche e produttive interessate dagli eventi alluvionali della primavera scorsa, è operativa, a partire dal 15 novembre u.s., la piattaforma telematica regionale *Sfinge Alluvione 2023*.

Tramite tale piattaforma le imprese, direttamente od indirettamente danneggiate dagli alluvioni verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con sede nella regione Emilia Romagna e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi, possono presentare le specifiche richieste di rimborso.

Una volta completata la compilazione di tutte le sezioni a sistema e caricati tutti gli allegati necessari, sarà possibile inviare la domanda di indennizzo, che verrà successivamente valutata dal Comune territorialmente competente.

Indicazioni dettagliate sulle modalità di accesso e sulla compilazione dei modelli sono consultabili al link di seguito.

<https://alluvione2023.regione.emilia-romagna.it/>

**COMUNE DI RAVENNA: PUBBLICATA LA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DEI PRIVATI IN RELAZIONE AGLI EVENTI METEORICI DI
LUGLIO 2023**

Si segnala che i cittadini e le aziende danneggiati dal fortunale di luglio con sede nel comune di Ravenna potranno, fino al 15 dicembre p.v., richiedere i primi contributi stanziati a seguito del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

Nello specifico si tratta di somme fino a 5mila euro per i danni subiti dalle abitazioni principali dei privati e fino a 20mila per danni subiti dalle imprese. A questa prima tranche di indennizzi ristori ne potrà inoltre seguire una seconda, sulla base delle risorse disponibili.

Di seguito il link con le informazioni relative alle modalità di presentazione delle domande sia per i privati che per le attività economiche ed il modulo per la presentazione della domanda, per il momento disponibile solo per le istanze dei privati.

<https://www.comune.ra.it/alluvione-ed-eventi-meteoclimatici-avversi-del-2023/contributi-fortunale-di-luglio/>

SICUREZZA SUL LAVORO: PROSPETTO DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, NOTA DELL'I.N.L.

Con l'allegata nota n. 1152 del 09/11/2023 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito il prospetto delle sanzioni amministrative e penali oggetto di rivalutazione per effetto del D.D. n. 111/2023, contenute nella nota n. 724 del 30/10/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 40 DEL 10/11/2023).

ALLEGATO: NOTA I.N.L. n. 1152 DEL 09/11/2023: <http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2023/11/INLnota1159-2023.pdf>

**BANDO AMIANTO 2023
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Segnaliamo alle aziende interessate la pubblicazione del **Bando Amianto 2023 (Regione Emilia-Romagna)** aperto alle imprese di qualsiasi dimensione che realizzino nei prossimi mesi interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dalle coperture di immobili strumentali alle attività produttive, terziarie e commerciali.

Le risorse stanziare ammontano complessivamente a 4 milioni di Euro e saranno assegnate come contributo a fondo perduto tramite procedura "click-day".

A seguire una scheda riepilogativa della misura.

Info: Benedetta Ceccarelli – Tel. 0544.280216 – Cell. 338.6644525 – ceccarelli@confimiromagna.it



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

BANDO AMIANTO 2023

ENTE GESTORE	REGIONE EMILIA ROMAGNA
BENEFICIARI	Imprese regolarmente costituite di qualunque dimensione, con sede legale o unità locale nel territorio della Regione Emilia-Romagna
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali dell'impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tali attività Intervento minimo di € 15.000,00, progetti avviati DOPO LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e realizzati entro 24 mesi dalla concessione
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento di rimozione e smaltimento amianto, tra le quali a) Spese connesse alle attività di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinosa, ivi comprese quelle inerenti all'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza b) Spese per consulenze, progettazione, sviluppo e messa a punto degli interventi, sostenute anche con personale interno, nella misura del 10% dell'importo di cui al punto a) ritenuto ammissibile NON SONO AMMESSE LE SPESE DI RICOSTRUZIONE DEI MANUFATTI
AMMONTARE CONTRIBUTO	Il contributo sarà pari al 50% per le PMI e al 35% per le Grandi Imprese, pari a un importo massimo di € 150.000,00 Il contributo sarà concesso al 50% come fondo perduto, e il restante 50% dovrà essere restituito seconda una delle seguenti modalità - Contestualmente all'erogazione del contributo - Secondo un piano di restituzione in 5 anni a un tasso di interesse min 0.5%, con obbligo di garanzia fideiussoria
REGIME DI AIUTO E DOTAZIONE FINANZIARIA	Regime di Esenzione, risorse disponibili pari a € 4.000.000,00
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE	Telematica attraverso il portale Regionale, da mercoledì ore 10:00 22/11/2023 a martedì ore 16:00 28/11/2023 CLICK DAY
PREMIALITA' E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	Criteri di priorità: 1) Vicinanza dell'edificio da bonificare inferiore a 800 metri in linea d'aria da recettori sensibili (scuole o ospedali) 2) Contestuale installazione di impianto fotovoltaico Nella formazione della graduatoria, verrà data priorità agli investimenti per i quali sia riscontrata la presenza di almeno un requisito di priorità.

“BONUS CARBURANTE”: PRECISAZIONI INPS

Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2023), l'INPS:

- 1) ha illustrato il **“regime contributivo dei *fringe benefit*”** introdotto, **per l'anno d'imposta 2023**, dall'art. 40 del d.l. n. 48/2023 (convertito dalla legge n. 85/2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 18, 26 e 29 del 2023);
- 2) in ordine alle modalità applicative relative all'**assoggettamento a imposizione contributiva del c.d. bonus carburante** di cui all'art. 1, c. 1, del d.l. n. 5/2023 (convertito dalla legge n. 23/2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 3, 11 e 21 del 2023), ha precisato, in particolare, quanto segue: «la quota relativa ai buoni benzina (o l'intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori *benefit* ceduti, risulti eccedente le rispettive soglie previste dal menzionato articolo 40, commi 1 e 2, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell'importo ancora capiente degli altri *fringe benefit* è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi».

Riguardo a quanto contenuto nel punto 2) che precede, con il messaggio n. 4027 del 14 novembre 2023, l'Istituto di previdenza ha quindi evidenziato «che nei casi in cui le somme imputabili al “bonus carburante” non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”».

Diversamente, nei casi in cui le somme relative ai buoni benzina siano già state assoggettate a contribuzione e debbano essere recuperate perché confluite nell'importo ancora capiente dei *fringe benefit*, il loro recupero potrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio n. 3884/2023».

PREMIO INAIL: DA LUGLIO 2023, AGGIORNATI I LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL SUO CALCOLO

Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 89 del 21 giugno 2023 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria con decorrenza 1 luglio 2023 e stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70.

Di conseguenza l'Istituto, con l'acclusa circolare n. 47 dell'8 novembre 2023, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare n. 21/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2023).

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 47

Roma, 8 novembre 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023
– Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Quadro Normativo

- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- ⚡ **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 novembre 2022** concernente "Retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell'obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36", di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail 10 ottobre 2022, n. 250.
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89,** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023.

- /// **Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85**, "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".
- /// **Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33**: "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2022 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".
- /// **Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21**: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2023."

PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89¹ rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza **1° luglio 2023** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 19.221,30** e di **euro 35.696,70**.

Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 29 maggio 2023, n. 21².

Il riepilogo per gli anni 2014 – 2023 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'Allegato 1.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

1. Lavoratori dell'area dirigenziale³

dal 1° luglio 2023		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 118,99*
	mensile	euro 2.974,73

*per arrotondamento del valore di euro 118,989

¹ Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 17.08.2023 al 16.08.2024 – Numero repertorio 136/2023.

² Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2023".

³ Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.5.2.

1.1 Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*⁴

dal 1° luglio 2023	
Retribuzione convenzionale oraria	euro 14,87*

* euro 118,99 : 8

2. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita⁵:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

dal 1° luglio 2023		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 64,07*
	mensile	euro 1.601,78

*per arrotondamento del valore di euro 64,071

3. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.⁶

dal 1° luglio 2023		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 64,33*
	mensile	euro 1.608,26

* per arrotondamento del valore di euro 64,3303

4. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84⁷

dal 1° luglio 2023	
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	euro 1.433,04 (euro 119,42 x 12)

⁴ Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.5.2.

⁵ Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.6.2.

⁶ Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.6.3.

⁷ Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.6.4.

5. Retribuzione di ragguglio⁸

dal 1° luglio 2023		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 64,07*
	mensile	euro 1.601,78

*per arrotondamento del valore di euro 64,071

6. Lavoratori parasubordinati⁹

dal 1° luglio 2023	
Minimo e massimo mensile	euro 1.601,78 euro 2.974,73

7. Lavoratori sportivi¹⁰

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

dal 1° luglio 2023		
Minimo e massimo	mensile	euro 1.601,78 euro 2.974,73
	annuale	euro 19.221,30 euro 35.696,70

⁸ Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.7.

⁹ Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 1.8.

¹⁰ Circolare Inail 27 ottobre 2023, n.46.

8. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.¹¹

Anno scolastico e anno accademico 2022-2023

Dal 1° luglio 2023, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, la misura del premio annuale a persona riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro¹², aumenta a euro 3,07 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto per la regolazione dell'anno scolastico 2022/2023 risulta uguale a **euro 2,92** (calcolato sommando 8/12 di euro 2,84 e 4/12 di euro 3,07).

Pertanto, per l'anno scolastico 2022/2023, il premio annuale a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all'Istituto entro il 30 novembre, per l'importo di euro 2,92 e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

Anno scolastico e anno accademico 2023-2024

L'art. 18¹³ del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 dispone che *l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1,*

¹¹ Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45.

¹² Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 2.3.

¹³ Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Art. 18: Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, (primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto) del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, (gli appartenenti alle seguenti categorie):

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle (istituzioni dell'alta formazione) artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Con particolare riferimento, quindi, agli alunni e agli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, compresi gli alunni della scuola dell'infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l'obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari¹⁴, per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, come previsto dall'art. 1, comma 3, n. 28 in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, n. 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma anche gli *eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.*

Pertanto, in applicazione dell'articolo 18, di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126 in corso di registrazione, il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è stato fissato per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024 nella misura di euro 9,87 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'articolo 181 del testo unico¹⁵.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2022/2023** e per l'anticipo del premio **2023/2024**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2022/2023	Anno scolastico 2023/2024
		regolazione	anticipo
		euro 2,92	euro 9,87

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro (per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025) si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

¹⁴ Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969 recante "approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per gli alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali".

¹⁵ Determina Commissario straordinario Inail n. 66 del 26 settembre 2023.

9. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)¹⁶

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale¹⁷.

A seguito della revisione del premio speciale unitario in argomento per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022¹⁸ e in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all'inizio dell'anno formativo 2023/2024 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2023, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:

Anno formativo 2023/2024	
Retribuzione minima giornaliera	euro 64,07
Premio speciale unitario annuale	euro 66,60

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.

La revisione del premio speciale unitario a carico delle istituzioni formative ha comportato anche la revisione dell'onere a carico dello Stato¹⁹.

Ne consegue che la misura di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornata in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita è rideterminata in **euro 35,49**, a decorrere dal 1° settembre 2023, data di inizio dell'**anno formativo 2023/2024**.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

Allegato: 1

¹⁶ Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21, paragrafo 2.6.

¹⁷ Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

¹⁸ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022: "Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC". V. circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

¹⁹ Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.

**RIEPILOGO PER GLI ANNI 2014 - 2023
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL¹**

Tipologie di lavoratori		2014		2015		2016	2017	2018		2019		2020		2021	2022	2023	
		fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7			fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7 al 31.12	dal 1.1.2021 al 30.6.2022	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita ²	detenuti ed internati	53,28	53,88						54,58	55,18	55,45	58,16		59,27		64,07	
	allievi dei corsi di istruzione professionale																
	lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità																
	lavoratori in tirocini formativi e di orientamento																
	lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale																
Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari					53,98												
Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. ³		53,51	54,11			54,21		54,81		55,41	55,68	58,40	59,51		64,33		
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 ⁴		99,32 x 12	100,44 x 12			100,63 x 12		101,74 x 12		102,86 x 12	103,36 x 12	108,41 x 12	110,47 x 12		119,42 x12		
Lavoratori dell'area dirigenziale	con contratto part-time ⁵	12,37	12,51			12,53		12,67		12,81	12,87	13,50	13,76		14,87		
	senza contratto part-time ⁶	98,94	100,06			100,26		101,36		102,48	102,99	108,02	110,07		118,99		

¹ Importi in euro.

² È indicato l'importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

³ La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

⁴ Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliera, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

⁵ È indicato l'importo della retribuzione convenzionale oraria.

⁶ È indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).

LIBERALITÀ EROGATE IN NATURA E (NEL 2023) SOMME EROGATE AI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE: ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO

Con l'avvicinarsi della festività di Natale e della fine del periodo di imposta 2023, si ritiene utile e opportuno rammentare quanto segue.

L'art. 51, c. 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917/1986 ^[1], esclude dalla formazione del reddito di lavoro il valore ^[2] dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta (1 gennaio-31 dicembre), a **€ 258,23**; qualora tale valore fosse infatti maggiore, sarebbe interamente soggetto a imposte e contributi.

L'art. 40, c. 1, del d.l. n. 48/2023 ^[3] - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 e rubricato "*Misure fiscali per il welfare aziendale*" - ha introdotto **una disciplina in deroga all'art. 51, c. 3, del TUIR** che, **per il solo periodo di imposta 2023, fissa un nuovo limite massimo di esenzione e amplia le tipologie di fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti con figli** (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, gli adottivi o affidati) "**a carico**" ^[4], individuati dall'art. 12, c. 2, del TUIR (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 18, 26, 29 e 40 del 2023). In particolare, **limitatamente ai menzionati lavoratori dipendenti con figli a carico, l'art. 40 del d.l. n. 48/2023 dispone l'elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) "per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale"**. I datori di lavoro, inoltre, sono tenuti a fornire "previa informativa" alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti (su tale adempimento si veda anche quanto diramato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2023).

Al raggiungimento dei suddetti massimali annui di esenzione (3.000 euro per i soli lavoratori con figli a carico; 258,23 euro per gli altri dipendenti) - giova segnalarlo - concorre anche il valore dei:

- "**benefits**", quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di: veicoli in uso promiscuo; fabbricati in locazione, uso o comodato; prestiti;
- beni e servizi in natura messi a disposizione a titolo di "*welfare aziendale*" eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali, aziendali), incluso pertanto, p. es., quello di cui all'art. 46 del CCNL Confimi Industria Meccanica 7 giugno 2021, pari a € 200 per il 2023 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2023).

L'esclusione dal reddito delle:

- liberalità erogate "*sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi*";
- somme corrisposte o rimborsate ai lavoratori dipendenti con figli a carico "*per il pagamento delle utenze domestiche*";

opera anche se vengono attribuite a un solo dipendente: non è quindi richiesto che vengano concesse alla generalità o a categorie di dipendenti.

I fac-simile utilizzabili per la gestione documentale della concessione delle liberalità in natura e/o dell'erogazione delle somme per il pagamento delle utenze domestiche di cui si tratta, possono, al bisogno, essere richiesti all'Area Lavoro e Relazioni industriali dell'Associazione (dott. Giuseppe Vaira: e-mail vaira@confimioromagna.it; tel. 0544/280215 - dott. Fabio Magnani: e-mail magnani@confimioromagna.it; tel. 0544/280217).

^[1] **Art. 51, c. 3, del TUIR**

Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

^[2] “Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore” (art. 9, c. 3, del TUIR).

^[3] **Art. 40 d.l. n. 48/2023**

Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 332,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

^[4] Sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.

TFR INDICE DI RIVALUTAZIONE DI OTTOBRE 2023
--

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **ottobre 2023** pari a **119,2** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 ottobre 2023** al **14 novembre 2023** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,884518 %**.